



28 Febbraio 2019 - Termine di presentazione delle comunicazioni relative a :

- liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018
- dati fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro") del terzo e quarto trimestre 2018
- dati delle operazioni con operatori non residenti gennaio 2019 (c.d "esterometro")

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Entro il **28.2.2019** deve essere inviata in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2018 (quarto trimestre per i soggetti trimestrali e liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili).

Comunicazione dei dati delle fatture

Entro il **28.2.2019** deve essere inviata la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro") nel terzo e nel quarto trimestre 2018 ovvero nel secondo semestre 2018 in caso di opzione di invio dei dati con cadenza semestrale.

La comunicazione dei dati delle fatture è abolita con decorrenza dall'1.1.2019 per effetto dell'introduzione della fattura elettronica (Cfr. circolare Studio n. 794).

Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Entro il **28.2.2019** deve essere presentata la comunicazione dei dati relativi alle operazioni da e verso l'estero del mese di gennaio 2019.

A partire dall'1.1.2019 è stato introdotto l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tra soggetti residenti in Italia ed è stato abolito il c.d. "spesometro".

Le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti e quelle ricevute sempre da soggetti non residenti continuano invece ad essere "cartacee" e non transitano per il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

E' stato così introdotto l'obbligo dall'1.1.2019 per i soggetti passivi Iva residenti in Italia di comunicare all'Agenzia delle Entrate **i dati delle fatture relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti**, secondo le modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Restano escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate mediante fattura elettronica trasmessa sul Sistema di Interscambio.

La comunicazione deve essere inviata, in via telematica, **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**. Per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA